

L'Estensore

*Dr.ssa Maria Saula Gambacorta
(firmato elettronicamente)*

La Responsabile dell'Ufficio

*Dr.ssa Maria Saula Gambacorta
(firmato elettronicamente)*

La Dirigente del Servizio

*Azo. Nicoletta Bucco
(firmato digitalmente)*



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

del 03 febbraio 2022, n. 29/DPG021

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO FORMAZIONE – ISTRUZIONE - UNIVERSITÀ

UFFICIO APPRENDIMENTO PERMANENTE

OGGETTO: Approvazione Standard minimo di percorso formativo per Conduttore di generatori di vapore di 2 grado.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI**
- il D.lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
 - l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”;
- CONSIDERATO**
- che con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;
 - che con D.D. 28 giugno 2018, n. 155/DPG009, antecedente alla approvazione della richiamata DGR n. 788 del 16/10/2018, si è provveduto a definire in termini generali lo standard orario per unità di competenza;
- PRECISATO** che il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;
- DATO ATTO** che con D.D. n. 230/DPG009 del 12/11/2018 sono stati definiti ed approvati i descrittori minimi dello standard formativo;
- RILEVATO**
- che con DM n. 94 del 08/08/2020, si è disposto in merito alle modalità di conseguimento dell’abilitazione professionale alla conduzione di generatori di vapore;
 - che, in particolare, sono state stabilite le condizioni di accesso agli esami di abilitazione e i contenuti della formazione teorico-pratica, demandando l’erogazione dei relativi corsi anche alle Regioni;
 - che l’erogazione in modalità FaD/E-learning è possibile solo in relazione alle specifiche unità di apprendimento di contenuto giuridico;
- RITENUTO,** pertanto, di procedere all’approvazione dello standard di percorso formativo per Conduttore di generatori di vapore di 2 grado, Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo Standard minimo di percorso formativo per Conduttore di generatori di vapore di 2 grado, Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

2. DI DISPORRE che, in riferimento ai percorsi standardizzati, il numero di allievi da inserire in aula, trovi quale limite massimo le relative disposizioni assunte in sede di accreditamento/autorizzazione dello specifico Organismo.

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul portale regionale.